

DELIBERA N. 76/00

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 aprile 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), tra l'altro, assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e di garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e dei relativi livelli qualitativi;
- Premesso che:
 - le disposizioni richiamate nei precedenti alinea, e in particolare quelle contenute nell'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95, riconoscono all'utente il diritto alla tempestività, completezza e chiarezza delle informazioni circa le condizioni di svolgimento dei servizi, tale riconoscimento essendo condizione per garantire sia la trasparenza delle modalità di erogazione del servizio, sia un efficace esercizio del diritto di scelta da parte degli utenti;
 - l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;

- Premesso inoltre che:
 - in data 25 febbraio 2000, nel corso di una conferenza stampa, la società Enel Distribuzione Spa ha annunciato l'avvio di una campagna promozionale a beneficio degli utenti domestici alimentati in bassa tensione che richiedono una potenza contrattualmente impegnata pari a 4,5 kW (di seguito: campagna promozionale);
 - con lettera in data 29 febbraio 2000, l'associazione Adiconsum (Associazione italiana difesa consumatori e ambiente) ha richiesto all'Autorità di intervenire per sospendere la campagna promozionale;
 - con lettera in data 1 marzo 2000, l'AAMAIE (Azienda speciale del Comune di Sanremo) ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla legittimità dell'eventuale adozione da parte della stessa Azienda di una iniziativa analoga a quella annunciata dall'Enel Distribuzione Spa;
 - con comunicazione in data 2 marzo 2000, la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici ha richiesto all'Autorità se i contributi di allacciamento e i correlati contributi fissi debbano essere intesi come obbligatori, ovvero possano essere applicati in modo discrezionale;
 - con lettera in data 2 marzo 2000 (prot. AP/M00/335 /ap), l'Autorità ha richiesto all'Enel Distribuzione Spa informazioni dettagliate circa la campagna promozionale;
 - l'Autorità, in data 2 marzo 2000, al fine di garantire adeguata pubblicità e diffusione alla conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi e per assicurare la massima trasparenza e la concorrenzialità dell'offerta, nonché la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali, ha diffuso un comunicato stampa attraverso il quale ha chiarito che, in base alla vigente normativa, promozioni del passaggio al contratto da quattro chilowatt e mezzo tramite incentivi agli utenti possono essere realizzate solo mediante la definizione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), di opzioni tariffarie sottoposte all'approvazione dell'Autorità, previa definizione del Codice di condotta commerciale previsto dalla medesima deliberazione, affinché siano assicurate ai consumatori adeguate modalità di offerta con primario riferimento alla trasparenza e completezza dell'informazione;
 - con lettera della società Enel Spa in data 3 marzo 2000 (prot. A15) e con lettera della società Enel Distribuzione Spa in data 7 marzo 2000 (prot.3077), in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, è stata data comunicazione all'Autorità che la campagna promozionale consiste nel prevedere, per un determinato periodo di tempo, la non corresponsione del contributo di allacciamento relativo al passaggio da contratti con potenza impegnata di 3 kW a contratti con potenza impegnata di 4,5 kW;
 - con lettera in data 16 marzo 2000, (prot. n. DD/P2000003480), la società Enel Distribuzione Spa ha indicato che l'offerta oggetto della campagna promozionale non può essere considerata alla stregua di nuova opzione tariffaria, dal momento che detta campagna prevede, per un determinato periodo di tempo, la non corresponsione del contributo di allacciamento per gli utenti domestici alimentati in

- bassa tensione relativo alla maggiore potenza contrattualmente impegnata nel passaggio da 3 kW a 4,5 kW, ferma restando l'applicazione delle tariffe vigenti;
- con lettera in data 22 marzo 2000, a firma congiunta, le associazioni Adiconsum, ACU, ADOC, Cittadinanza Attiva MFD, Federconsumatori e Movimento Difesa Cittadino hanno informato l'Autorità di aver invitato la società Enel Distribuzione Spa a sospendere la campagna promozionale in attesa della presentazione da parte della medesima società, e dell'approvazione da parte dell'Autorità, del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità n. 204/99;
 - a fronte di tale comportamento l'Autorità ha adottato la delibera 29 marzo 2000, n. 68/00 (di seguito: delibera n. 68/00) con la quale ha raccomandato alla società Enel Distribuzione Spa di presentare tempestivamente il Codice di condotta commerciale e di definire e presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas opzioni tariffarie ulteriori per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione, di cui all'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione n. 204/99, e opzioni tariffarie speciali per le altre tipologie di utenza di cui all'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione, in questo modo assicurando, nel caso di specie, condizioni per la predisposizione da parte degli esercenti di offerte finalizzate a riconoscere condizioni di particolare convenienza per l'accesso al contratto da quattro chilowatt e mezzo e, di conseguenza, condizioni per la completezza di informazione e parità di trattamento tra gli utenti;
 - con la delibera n. 68/00 l'Autorità ha avviato, inoltre, sul presupposto della cogenza delle disposizioni in materia di definizione dell'importo dei contributi di allacciamento, un'istruttoria formale nei confronti della società Enel Distribuzione Spa ai fini della adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, diffidando nel contempo detta società dal praticare sconti agli utenti sui contributi di allacciamento come determinati dalla vigente disciplina ovvero dal non richiederne il pagamento;
 - con una "Lettera aperta ai clienti" diffusa in data 7 aprile 2000 tramite spazi acquisiti su quotidiani nazionali e locali (di seguito: lettera aperta) la società Enel Distribuzione Spa ha comunicato che, per effetto della diffida adottata dall'Autorità con delibera n. 68/00, avrebbe richiesto il pagamento del contributo di allacciamento agli utenti interessati al passaggio al contratto 4,5 kW;
 - con lettera in data 31 marzo 2000, (prot. n. A/27) la società Enel Spa ha trasmesso all'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, uno schema di Codice di condotta commerciale;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 6 agosto 1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/1986), come modificato dal provvedimento del CIP 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/1993) e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 172 del 24 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996);

- Vista la deliberazione n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995;
- Visto che nella soprarichiamata "Lettera aperta ai clienti" del 7 aprile 2000 l'Enel Distribuzione Spa comunica che:
 - "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2000 il nuovo contratto domestico da quattro chilowatt e mezzo.
 - L'Enel Distribuzione ha annunciato un'offerta promozionale per il passaggio gratuito da 3 kW a 4,5 kW, con un risparmio per il cliente di circa 400.000 lire relativo agli oneri per l'aumento di potenza;
 - La promozione di questa iniziativa interessa 3,5 milioni di contratti per case di residenza con consumi medio-alti e oltre 3 milioni di contratti per seconde case.
 - L'Autorità, nella riunione del 29 marzo 2000, con Delibera n. 68/00 indirizzata ad Enel Distribuzione Spa ha deliberato: "di diffidare la medesima società dal praticare sconti agli utenti sui contributi di allacciamento come determinati dalla vigente disciplina ovvero dal non richiederne il pagamento";
 - L'Enel Distribuzione è convinta della validità del contratto da 4,5 kW, in quanto consente di avere più comfort in casa ad un costo contenuto;
 - L'Enel Distribuzione proseguirà la propria campagna di informazione sul nuovo contratto ma, per effetto della diffida dell'Autorità, dovrà addebitare gli oneri per l'aumento della potenza.";
- Considerato che, oltre alle richieste di chiarimenti rivolte all'Autorità da utenti, esercenti e associazioni rappresentative di queste categorie di cui si è data menzione in premessa, l'Autorità ha, successivamente alla pubblicazione della lettera aperta, ricevuto richieste di chiarimento circa la disciplina dell'effettuazione di offerte quali quella annunciata dalla società Enel Distribuzione Spa, stante la discordanza riscontrabile tra i chiarimenti forniti dall'Autorità tramite il comunicato stampa richiamato in premessa e le indicazioni fornite dalla società Enel Distribuzione Spa, da ultimo, nella medesima lettera aperta;
- Considerato che le indicazioni fornite dalla società Enel Distribuzione Spa attraverso la lettera aperta, nonostante gli interventi dell'Autorità sopra richiamati, continuano a delineare un quadro informativo non trasparente e tale da non garantire agli utenti la migliore possibilità di scelta in ordine all'eventuale passaggio al contratto da 4,5 kW, ed agli esercenti condizioni di chiarezza in ordine alle modalità di erogazione del servizio, ciò compromettendo il diritto dell'utente alla tempestività, completezza e chiarezza di informazioni circa le condizioni di svolgimento del servizio, con conseguente compromissione della trasparenza del settore e dell'effettività dell'esercizio del diritto di scelta da parte degli utenti; e che tale carenza di trasparenza riguarda in particolare i seguenti profili:
 - la delibera dell'Autorità n. 68/00, contrariamente a quanto riportato nella lettera aperta, mentre diffida la società Enel Distribuzione Spa dal praticare sconti o

abbuoni del contributo di allacciamento, ribadisce il chiarimento, già fornito attraverso il comunicato stampa dell'Autorità richiamato in premessa, delle modalità attraverso le quali, nel rispetto della vigente normativa, gli esercenti possono concretamente offrire alla propria clientela condizioni di particolare convenienza per il passaggio al contratto da quattro chilowatt e mezzo;

- l'addebito agli utenti che optino per il passaggio al contratto da 4,5 kW degli oneri per l'aumento della potenza, contrariamente a quanto indicato dalla lettera aperta, non è oggetto di un vincolo imposto dalla deliberazione n. 68/00 che, recando una diffida e raccomandazioni, non costituisce alcun obbligo in capo al destinatario, bensì dalle vigenti disposizioni del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di definizione dell'importo dei contributi di allacciamento che non possono essere derogate dagli esercenti;
 - l'inderogabilità delle vigenti disposizioni in materia di importo dei contributi di allacciamento deriva, in particolare, dal fatto che detti contributi non hanno natura tariffaria e come tali non sono disponibili alle parti del rapporto di fornitura, rappresentando l'imposizione di una prestazione con finalità di limitazione della quota dei costi di allacciamento dei nuovi utenti coperta attraverso la tariffa di fornitura del servizio elettrico dovuta dalla generalità dell'utenza; a ciò conseguendo che la pratica di sconti o abbuoni del contributo, nell'attuale situazione, determinerebbe, in assenza di disposizioni innovative, conseguenze incrementalì, con effetto dal successivo periodo di regolazione, sul livello di copertura di tali costi attraverso la tariffa di fornitura del servizio elettrico, decisione che per sua natura non può che essere sottratta alla disponibilità dell'esercente;
 - la possibilità per il distributore di offrire sconti sui contributi di allacciamento può costituire comportamento ostativo allo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica a clienti idonei in quanto tale possibilità è disponibile unicamente al distributore locale e non anche ad altri soggetti fornitori;
 - la lettera aperta, così come l'informazione diffusa nell'ambito della campagna promozionale, non contiene elementi informativi sufficienti a consentire agli utenti una valutazione delle convenienze relative dell'offerta, in particolare non fornendo indicazioni obiettive in ordine alle situazioni di consumo in cui l'adesione all'offerta può non essere conveniente per l'utente;
- Considerato che la società Enel Distribuzione Spa, annunciando alla propria clientela per il tramite della lettera aperta che richiederà il pagamento del contributo di allacciamento agli utenti interessati al passaggio al contratto 4,5 kW, ha adeguato la propria condotta commerciale alle indicazioni formulate dall'Autorità attraverso la forma non prescrittiva delle raccomandazioni e della diffida adottate in forza della delibera n. 68/00;
 - Considerato che le funzioni di carattere regolativo rientranti nelle competenze dell'Autorità comprendono una potestà di carattere cautelare, come è stato rilevato, da ultimo, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nella propria sentenza 15 ottobre 1997, n. 2229 in cui si afferma, in sede di valutazione di un

ricorso proposto avverso un provvedimento dell'Autorità adottato a parziale modifica di provvedimenti tariffari vigenti nel settore dell'energia elettrica, che: "...la potestà cautelare è connaturale al potere di amministrazione attiva. E quindi spetta all'organo competente indipendentemente da qualsiasi previsione legislativa.";

- Ritenuto che:
 - le informazioni diffuse dall'Enel Distribuzione Spa in occasione dell'annuncio dell'offerta promozionale per il passaggio dal contratto da 3 kW al contratto da 4,5 kW stiano creando, attesa anche la significatività della posizione di detto esercente nel sistema elettrico, condizioni pregiudizievoli del diritto dell'utente alla tempestività, completezza e chiarezza di informazioni circa le condizioni di svolgimento dei servizi, nonché, conseguentemente, della trasparenza del settore e dell'effettività dell'esercizio del diritto di scelta da parte degli utenti;
 - stante la persistenza e la attualità del comportamento generante la situazione pregiudizievole di cui al precedente alinea, i cui effetti non sono venuti a meno a seguito degli interventi dell'Autorità volti a fornire i necessari chiarimenti agli altri esercenti ed agli utenti, sia necessario ed urgente imporre alla società Enel Distribuzione Spa la cessazione di tale comportamento lesivo dei diritti degli utenti, imponendo la diffusione di una corretta informazione in ordine ai profili giuridici ed economici della materia oggetto della campagna promozionale;

ORDINA

- Alla società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di pubblicare entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento sugli stessi quotidiani e con le medesime modalità e rilievo attraverso le quali è stata data diffusione alla "Lettera aperta ai clienti" riportata da quotidiani nazionali e locali in data 7 aprile 2000, il comunicato allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DELIBERA

- Di comunicare il presente provvedimento alla società Enel Distribuzione Spa mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

COMUNICATO AI CLIENTI DELL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 19 aprile 2000, n. 76/00, ha ordinato all'Enel Distribuzione Spa di pubblicare, sugli stessi quotidiani utilizzati per la diffusione della "lettera aperta ai clienti" dello scorso 7 aprile, le seguenti precisazioni.

L'Enel Distribuzione ha offerto uno sconto sui contributi di allacciamento per il passaggio da contratti da 3 kW a 4,5 kW di potenza, di circa 400.000 lire a cliente. L'Autorità ha imposto il rispetto delle norme vigenti, che proibiscono ai distributori di offrire sconti sui contributi.

Gli sconti possono invece essere applicati sulle tariffe. A tutela degli utenti, ci sono due condizioni:

- le offerte tariffarie devono rispettare un Codice di condotta commerciale, che tra l'altro garantisce la completezza delle informazioni, e che i distributori sottopongono all'Autorità, sentite le associazioni dei consumatori;
- l'opzione tariffaria offerta deve essere preventivamente approvata dall'Autorità che ne valuta anche l'onerosità per i consumatori.

L'Enel Distribuzione non ha adottato questa procedura.

L'invito ad aumentare la potenza è rivolto a tutti e può attrarre molti clienti per i quali il maggior costo risulta tutt'altro che "contenuto", come invece afferma l'Enel Distribuzione. Con le attuali tariffe la famiglia che abbia un consumo pari alla media nazionale di 450 kWh per bimestre nell'abitazione di residenza avrebbe una spesa quasi raddoppiata.

Energia consumata kWh per bimestre	Contratto da 3 kW spesa bimestrale Lire	Contratto da 4,5 kW spesa bimestrale Lire	Differenza bimestrale Lire	Differenza annuale Lire
150	24.000	90.000	66.000	396.000
300	47.000	137.000	90.000	540.000
450	95.000	185.000	90.000	540.000
600	185.000	232.000	47.000	282.000
750	266.000	280.000	14.000	84.000
900	314.000	327.000	13.000	78.000

Secondo l'Enel Distribuzione i contributi di allacciamento sarebbero ora dovuti per effetto dell'intervento dell'Autorità. Essi erano e sono dovuti per effetto delle norme vigenti. L'Autorità ha raccomandato all'Enel Distribuzione di seguire la procedura corretta che permette di praticare gli sconti in tariffa.